

CIRCOLARE N. 22 DEL 18/11/2025

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

riportiamo una sintesi di alcune novità che potrebbero essere di Vostro interesse:

COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC DEGLI AMMINISTRATORI - AGGIORNAMENTO	
Il DL 159/2025 (Art. 13 DL 159/2025 in vigore dal 31/10/2025) è intervenuto sul tema dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC degli amministratori di società alla camera di commercio (Obbligo introdotto dall'art. 1 c. 860 della L. 207/2024 "L. di Bilancio 2025"). Si vogliono riassumere i tratti principali della normativa alla luce dei chiarimenti forniti in questi ultimi giorni dal Governo e da Unioncamere. Nella versione originale della norma, l'obbligo interessava - genericamente - tutti gli "amministratori di società". Il DL 159/2025, invece, modifica la disciplina facendo riferimento "all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione. Dal dettato normativo, quindi, sono solo questi soggetti a doversi dotare di un indirizzo PEC mentre resterebbero esclusi i soci di snc che, tecnicamente, non ricoprono nessuna delle cariche sopra citate. Sul punto, tuttavia, è auspicabile un chiarimento ufficiale. A differenza di quanto sostenuto dalle Camere di Commercio nei mesi scorsi, è confermato l'orientamento del MIMIT secondo cui l'amministratore non può assumere come domicilio digitale l'indirizzo PEC della società, ma dovrà averne uno personale. Per le società costituite a partire dal 31/10/2025, nonché per gli amministratori nominati o confermati dopo la medesima data, l'indirizzo PEC da comunicare va inserito nel modulo presentato alla CCIAA per la richiesta di iscrizione della nomina. In mancanza di tale dato la CCIAA sospenderà l'evasione della pratica in attesa di integrazione. Per gli amministratori invece nominati prima del 31/10/2025 e ancora in carica, la comunicazione deve avvenire entro il 31/12/2025. A differenza della norma originaria che non prevedeva sanzioni, viene ora introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 206 Euro a 2.064 Euro irrogabile nel caso di mancato rispetto dell'obbligo.	<i>D.L. 159/2025</i> <i>Nota MIMIT n. 43836 del 12/03/2025</i> <i>Scadenza comunicazione</i> <i>Sanzioni</i>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani